



Ambiente

Ordinanza Sindacale N° 120

IL SINDACO

OGGETTO: divieto e restrizioni sull'utilizzo del Glifosato sul territorio comunale.

Visto il Decreto Legislativo 14 agosto 2012 , n. 150 *“Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi”*.

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 13 gennaio 2015, n. 19 *“Linee guida per il rilascio e il rinnovo delle abilitazioni alla vendita, all'acquisto e all'uso e all'attività di consulenza sull'impiego dei prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti”*.

Visto il Regolamento di Esecuzione della Commissione Europea 2016/1313;

Visto il Decreto del Ministero della Salute 9 agosto 2016 *“Revoca di autorizzazioni all'immissione in commercio e modifica delle condizioni d'impiego di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva glifosate in attuazione del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1313 della Commissione del 1°agosto 2016”*.

Considerato che l'art. 1 del suddetto Decreto prevede che *“a decorrere dal 22 agosto 2016 si adottano le seguenti disposizioni di modifica delle condizioni d'impiego di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva glifosate:*

- revoca dell'impiego nelle aree frequentate dalla popolazione o dai gruppi vulnerabili di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a) decreto legislativo n. 150/2012 quali: parchi, giardini, campi sportivi e aree ricreative, cortili e aree verdi all'interno di plessi scolastici, aree gioco per bambini e aree adiacenti alle strutture sanitarie;*
- revoca dell'impiego in pre-raccolta al solo scopo di ottimizzare il raccolto o la trebbiatura;*
- revoca dell'impiego, ai fini della protezione delle acque sotterranee, dell'uso non agricolo su suoli contenenti una percentuale di sabbia superiore all'80%, nelle aree vulnerabili e nelle zone di rispetto;*

Atteso che è necessario impedirne l'uso nelle aree indicate, ovvero le aree utilizzate dalla popolazione o dai gruppi vulnerabili così come indicato dall'art. 15, comma 2, lettera a) del D.lgs n.150/2012, ovvero i parchi, i giardini, i campi sportivi e le aree ricreative, i cortili e le aree verdi all'interno dei plessi scolastici, le aree gioco per bambini e le aree adiacenti alle strutture sanitarie, i cimiteri;

Tenuto presente l'urgenza di emanare tali disposizioni, in quanto concernenti la salute pubblica.

Visto l'art. 50 comma 5 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

Ritenuto sussistere motivi di contingibilità ed urgenza a tutela della salute pubblica;

Atteso che in merito al presente provvedimento è stato esercitato dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Fondi Europei ed Espropri, Ing. Danilo Burastero il controllo preventivo di regolarità tecnica e amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000 e s.m.i., attestazione che si allega al presente atto.

ORDINA

- che su tutto il territorio comunale non possano essere impiegati nelle aree utilizzate dalla popolazione o dai gruppi vulnerabili così come indicato dall'art. 15, comma 2, lettera a) del D.lgs n.150/2012, ovvero i parchi, i giardini, i campi sportivi e le aree ricreative, i cortili e le aree verdi all'interno dei plessi scolastici, le aree gioco per bambini e le aree adiacenti alle strutture sanitarie, i cimiteri;
- che i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva glifosate non possano essere utilizzati in agricoltura nelle fasi di pre-raccolta;
- che i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva glifosate non possono essere utilizzati all'interno dei terreni ricadenti in aree SIC;
- che, in caso di inosservanza della presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni previste dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*", ove pertinenti, ovvero alle disposizioni di cui all'articolo 7 bis, commi 1 e 1 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro).

DISPONE

Di annullare la precedente Ordinanza Sindacale n. 119/2018;

Che i preposti alla verifica del rispetto delle disposizioni della presente Ordinanza, sono nelle rispettive qualità gli appartenenti al corpo di polizia Municipale, gli Organi di Polizia, Nucleo Carabinieri Forestali ed altri Soggetti preposti al controllo del territorio, nonché tutti i soggetti cui è attribuita la competenza di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie indicati dall'art. 13 della L. 689/1981;

Altresì che il presente provvedimento venga comunicato:

- per l'esecuzione al Comando di Polizia Municipale;
- Prefettura;
- ASL1 Imperiese;
- Regione Liguria Dipartimento Ambiente;
- ARPAL;
- Questura di Imperia;
- alla cittadinanza interessata con adeguati mezzi di informazione

AVVERTE

che avverso la presente ordinanza è possibile promuovere ricorso gerarchico al Prefetto entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica della stessa o, in alternativa, ricorso al Tribunale Amministrativo della regione Liguria (T.A.R.) entro 60 (sessanta) giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di giorni 120 (centoventi), sempre dalla notifica.

Sanremo, 12/10/2018.

IL SINDACO
Alberto Biancheri
(documento firmato digitalmente)